

299^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 28 LUGLIO 1981

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITÀ POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE

Trasmissione di documenti Pag. 16026

CONGEDI 16025

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 16027

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e assegnazione 16025

Presentazione di relazioni 16025

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 16025

Approvazione:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 » (937-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

BONIVER PINI (PSI), relatore 16028

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16028

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie

imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 » (1081-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 16029

MARCHETTI (DC), relatore 16029

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 » (1273):

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16029

TAVIANI (DC), relatore 16029

« Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 » (1452) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BONIVER PINI (PSI), relatore 16032

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16032

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 » (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BONIVER PINI (PSI), relatore Pag. 16033
 COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16033

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 » (1507) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CIOCE (PSDI), relatore 16061
 GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 16061

Discussione:

« Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma » (986), d'iniziativa del senatore Marchetti e di altri senatori.

Approvazione con il seguente titolo:

« Concessione di un contributo straordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma ».

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16034
 ORLANDO (DC), relatore 16034

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 » (1450) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CALAMANDREI (PCI) 16031
 COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 16030
 MARTINAZZOLI (DC), relatore 16030

« Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli » (1498):

BARTOLOMEI, ministro dell'agricoltura e delle foreste 16037
 LAI (DC), relatore 16037
 MIRAGLIA (PCI) 16034
 SCEVAROLLI (PSI) 16040

« Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla Regione Val d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,

n. 616 » (1345) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* BERTI (PCI) Pag. 16042
 COMPAGNA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 16042
 FOSSON (Misto-UV) 16047
 MODICA (PCI) 16043, 16044
 SPADACCIA (Misto-PR) 16043
 VERNASCHI (DC), relatore 16042, 16046

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1344):

PRESIDENTE 16050, 16054
 * CALDORO, sottosegretario di Stato per i trasporti 16053, 16054, 16055
 * LIBERTINI (PCI) 16051, 16055
 MASCIADRI (PSI) 16048, 16057
 VINCELLI (DC), f.f. relatore 16052, 16055, 16057

Rinvio della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC » (1516):

PRESIDENTE 16027
 FORNI (DC) 16027

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 16027

GOVERNO

Trasmissione di documenti 16027

INTERROGAZIONI

Annunzio 16062
 Da svolgere in Commissione 16064

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 1981 16064

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzioni 16027

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 16025

REGOLAMENTO DEL SENATO

Proposta di modificazione 16062

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Busseti e Ferralasco per giorni 10 e Grassi Bertazzi per giorni 2.

**Parlamento in seduta comune,
convocazione**

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 30 luglio 1981, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale».

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. In data 27 luglio 1981, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1704. — « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » (502-B) (Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2157. — « Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466 » (1524) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

**Disegni di legge, annuncio di
presentazione e assegnazione**

PRESIDENTE. In data 25 luglio 1981, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P 2 » (1523).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previo parere della 2ª Commissione.

**Disegni di legge,
presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 24 luglio 1981, il senatore Ciocce ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 » (1507) (Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Boniver Pini, in data 24 luglio 1981, sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 » (937-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Marchetti, in data 27 luglio 1981, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 » (1081-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Martinazzoli, in data 24 luglio 1981, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 » (1450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Boniver Pini, in data 27 luglio 1981, sul disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 » (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore Boniver Pini, in data 27 luglio 1981, sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979 » (1455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 4^a Commissione permanente (Difesa), in data 24 luglio 1981, il senatore Oriana ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate » (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 27 luglio 1981, il senatore Pacini ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1344).

A nome delle Commissioni permanenti riunite 6^a (Finanze e tesoro) e 9^a (Agricoltura), in data 27 luglio 1981, i senatori Lai e Venturi hanno presentato la relazione sul disegno di legge: « Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli » (1498).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse, trasmissione di documenti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse ha presentato, con lettera in data 28 giugno 1981, una quarta relazione parziale al Parlamento della Commissione da lui presieduta, con allegati (*Doc. XXIII, numero 2-quater*).

Il documento, che sarà stampato e distribuito, sarà a disposizione degli onorevoli senatori, per la consultazione, nella sala Cavour, a partire dal pomeriggio di domani, 29 luglio 1981.

Con la stessa lettera il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona e sulle responsabilità politiche ed amministrative ad esso eventualmente connesse, ha presentato una quinta relazione parziale al Parlamento, concernente lo stato dei lavori della Commissione da lui presieduta, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1980, n. 204 (*Doc. XXIII, n. 2-quinquies*).

Anche questo documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò per il reato di diffamazione aggravata (articoli 110, 595 codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 67*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 23 luglio 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 122, recante: « Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1981 », una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa (*Doc. LXX, n. 2*).

Detto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Parlamento europeo, trasmissione di risoluzioni

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni, approvate da quell'Assemblea, concernenti:

- le relazioni tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;
- la prevenzione del terrorismo.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera del 24 luglio 1981, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, nella parte in cui assoggetta le deliberazioni dei comuni e delle province all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale. Sentenza n. 149 del 26 giugno 1981 (*Doc. VII, n. 68*).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 1516

FORNÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNÌ. Faccio presente che il disegno di legge n. 1516, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC » sarà preso in esame domattina dalla 12ª Commissione permanente. Chiedo pertanto, a nome della Commissione, il rinvio della discussione alla seduta pomeridiana di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978** » (937-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, effettuato a Vienna il 22 gennaio e l'8 giugno 1978 », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al relatore.

BONIVERPINI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, segretario:

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive

lire 2.170 milioni per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, si provvede, nell'anno 1981, quanto a lire 1.550 milioni a carico del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 620 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979** » (1081-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al relatore.

MARCHETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Si raccomanda l'approvazione del disegno di legge, stante l'importanza della materia e tenendo conto della tempestività con la quale la Convenzione dovrebbe entrare in vigore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

FILETTI, *segretario*:

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della Convenzione e all'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla Convenzione re-

cante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 » (1273)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astrono-

niche nell'emisfero australe, firmate rispettivamente a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, e ad aderire alla Convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con Protocollo finanziario annesso, firmati a Parigi il 5 ottobre 1962, nonché al Protocollo relativo ai privilegi ed immunità dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 19 giugno 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1° gennaio 1981 in conformità al punto a) dello Scambio di Note.

(È approvato).

Art. 3.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore a lire centomila, effettuate nei confronti dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Organizzazione stessa, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 e al quarto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

Nel limite di detto importo non sono soggette all'IVA le importazioni di beni effettuate dall'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

(È approvato).

Art. 4.

La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 è così ripartita:

2 milioni di marchi tedeschi quale prima delle sei rate dovute a titolo di partecipa-

zione agli investimenti scientifici dell'organizzazione;

6 milioni di marchi tedeschi quale contributo ordinario al bilancio dell'ESO.

All'onere complessivo valutato in 3.800 milioni di lire per l'anno 1981 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978** » (1450) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M A R T I N A Z Z O L I, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo chiede che il

provvedimento venga approvato e si rifà alle considerazioni della relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I . segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C A L A M A N D R E I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi per i quali il Gruppo comunista si astiene dal voto su questa Convenzione sono stati estesamente illustrati in sede referente in Commissione, ed io potrei limitarmi ora a richiamare il mio intervento in quella sede. Desideriamo nondimeno — e mi scuso se questo prenderà alcuni minuti della seduta — che il senso della nostra posizione venga affidato con precisione agli atti stenografici dell'Aula, in modo da rendere ben chiaro che la nostra posizione non ha nulla in comune con il voto contrario o con

l'astensione che altri Gruppi hanno espresso nell'altro ramo del Parlamento su questa materia.

Consideriamo la Convenzione di estradizione tra l'Italia ed il Belgio inadeguata ed arretrata, rispetto a quelli che dovrebbero essere i suoi fini, sotto due aspetti, ambedue di grande rilievo, distinti ma strettamente contestuali, se si vuole promuovere tra Stati democratici un sistema di estradizione basato sui diritti di libertà e sui valori della persona umana, e perciò un sistema di estradizione basato al tempo stesso sul rispetto pieno di quei diritti e valori e sull'efficacia della loro difesa contro la criminalità, contro la violenza, contro l'eversione.

Il primo aspetto di inadeguatezza e di arretratezza sta nell'articolo 4 della Convenzione dove — tanto di più in un accordo firmato nel 1978 — appare di un anacronismo (io direi: di una cecità) incomprendibile il fatto che neppure lontanamente si sia avvertita l'esigenza e l'urgenza di negare il santuario del reato politico non solo all'attentato al capo di Stato, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 che noi non discutiamo, ma più in generale in primo luogo ad ogni reato il quale con particolare ferocia ed odiosità si configuri come crimine di terrorismo.

Il secondo aspetto per noi seriamente criticabile sta nell'articolo 6 della Convenzione, la cui formulazione, in presenza del fatto che nel Belgio esiste tuttora la pena capitale, ci appare in contrasto evidente e grave con la riserva espressa dall'Italia all'atto della firma della Convenzione europea sull'extradizione del 1957, riserva nella quale, coerentemente all'articolo 27 della nostra Costituzione, era dichiarato che la Italia « in nessun caso accorderà l'extradizione per reati che la legge della parte richiedente punisce con la pena capitale ». In questa Convenzione italo-belga, invece, appunto all'articolo 6 — non so se per la disattenzione o l'ignoranza, comunque per lo approssimativismo dei negoziatori italiani — si è accettato che sia scritto « il Governo italiano può subordinare l'extradizione

alla condizione che il Governo belga dia assicurazioni, ritenute sufficienti dallo stesso Governo italiano, che la pena capitale non verrà eseguita». È una formulazione che a noi appare fluida, equivoca, contrastante, come dicevo, con l'impegno rigoroso espresso in quella riserva alla Convenzione europea del 1957.

C'è una terza considerazione, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la quale va al di là di questo accordo con il Belgio ma che anche essa motiva l'astensione dei senatori comunisti su di esso. Ed è il fatto che dinanzi alle carenze, alle omissioni che uno strumento bilaterale, pur recentissimo come questo, presenta sul terreno dell'estradizione ai fini della cooperazione internazionale contro il terrorismo — omissioni e carenze di cui del pari soffrono sullo stesso terreno, e non solo su di esso, le collaborazioni antiterrorismo fra l'Italia e singoli altri paesi della Europa occidentale — dinanzi a questa situazione noi avvertiamo acutamente il ritardo che subisce anche per responsabilità italiana l'entrata in vigore — con le necessarie garanzie, certo — di uno strumento multilaterale quale dovrebbe diventare la Convenzione europea per la repressione del terrorismo. La nostra astensione su questo accordo è dunque anche un modo, onorevole Sottosegretario, per sollecitare che riprenda e possa essere rapidamente completato l'iter di ratifica di quella Convenzione: un iter che da più di un anno si trascina alla Camera e che da qualche mese è stato alla Camera bloccato. È al Governo che la nostra sollecitazione prima di tutto si indirizza, poiché il blocco della Convenzione nell'altro ramo del Parlamento è avvenuto a seguito di un intervento del Ministero della giustizia nell'ultima fase del Governo Forlani; un intervento i cui effetti tanto più urgentemente debbono essere rimossi dal Governo attuale in quanto quell'intervento ebbe — non esito a dirlo: è quasi un fatto notorio, del resto — un segno trasparente e inammissibile di vero e proprio cedimento o almeno di concessione al terrorismo, a cui si voleva probabilmente regalare, attraverso quell'inter-

vento, l'insabbiamento di un possibile strumento appunto di rafforzata cooperazione internazionale contro la violenza criminale del terrorismo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 » (1452) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accettazione ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

B O N I V E R P I N I , relatore. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo chiede al Senato l'approvazione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allo esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il Protocollo recante emendamento all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottato a New York il 21 agosto 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979** » (1455) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

B O N I V E R P I N I, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C O S T A, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche per questo provvedimento si sollecita l'approvazione del Senato.

P R E S I D E N T E. Passiamo allo esame degli articoli. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« **Adeguamento per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali con sede in Roma** » (986), di iniziativa del senatore Marchetti e di altri senatori

Approvazione con il seguente titolo:

« **Concessione di un contributo straordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma** »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: « Adeguatezza per il biennio 1980-1981 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma », di iniziativa dei senatori Marchetti, Calamandrei, Lepre, Malagodi, Gualtieri e Conti Persini.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta, salvo richiamare l'attenzione del Governo, come, del resto, è stato fatto con un ordine del giorno approvato dalla Commissione affari esteri, sul problema della scadenza al 1981 del contributo erogato dallo Stato.

Sappiamo che il Governo si è impegnato di fronte alle Commissioni affari esteri della Camera e del Senato a presentare un organico disegno di legge sulla erogazione di contributi a enti ed associazioni interessati alla politica internazionale.

L'ordine del giorno chiede — e lo ribadisco — che, nonostante questo impegno, essendo il contributo a favore dell'Istituto affari internazionali esaurito con il 1981, il Governo si impegni a presentare un disegno di legge per il prossimo anno.

PRESDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si farà interprete delle esigenze testè espresse dal relatore e raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

FILETTI, *segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Istituto affari internazionali.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Concessione di un contributo straordinario all'Istituto affari internazionali con sede in Roma ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli » (1498)

PRESDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Miraglia. Ne ha facoltà.

MIRAGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'ampio dibattito che si è svolto la scorsa settimana in Commissione agricoltura sul provvedimento in esame, con gli interventi di tre colleghi del mio Gruppo, ha chiarito a sufficienza le posizioni del Partito comunista a tale riguardo e ha dimostrato l'importanza che attribuiamo alle misure agevolative introdotte nel disegno di legge 1498. Con tali misure

a favore delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli si intende sanare una situazione abnorme e assurda venutasi a creare nelle zone di produzione, soprattutto meridionali, dopo la campagna di raccolta del pomodoro dello scorso anno, quando gli industriali, pur avendo ritirato il prodotto e avendolo trasformato, non hanno corrisposto ai coltivatori, non solo alle scadenze previste, ma neanche in seguito, i prezzi previsti dal precedente accordo interprofessionale.

Il risultato è stato che i produttori agricoli, nonostante la situazione critica esistente nelle campagne, come il Ministro ben sa, per il vino che non si vende, per i vari contributi pubblici che impiegano anni per giungere a destinazione, per l'aumento dei costi di produzione, eccetera, non hanno potuto incamerare per tempo le somme, per un valore di centinaia di miliardi, relative alle partite di pomodoro vendute agli industriali, trovandosi così a svolgere l'incomodo ed oneroso ruolo — essi produttori, già oberati da una serie di difficoltà di ordine finanziario — di anticipare fondi, di fornire crediti a tasso zero a favore dell'industria trasformatrice. In pratica sul settore agricolo più debole e sui produttori più indifesi, come sempre, si scaricano tensioni, contraddizioni, errori, in gran parte a loro non imputabili.

Per ovviare a questi inconvenienti e per impedire ancora una volta al settore agricolo di sostenere il peso dei ritardi e delle insufficienze riscontrate, nell'imminenza del raccolto, riconosciamo validità al provvedimento in esame, esprimendo come Gruppo comunista del Senato voto favorevole, non disgiunto però da alcune serie critiche che rivolgiamo al Governo, anzitutto per quanto riguarda i tempi di approvazione. Una volta riconosciuto il carattere limitato, di misura tampone al provvedimento, osserviamo che se questo fosse stato adottato prima, nei tempi più opportuni, come abbiamo già rilevato in Commissione, l'accordo interprofessionale sul pomodoro, testè concluso, solo con una parte degli industriali, certamente avrebbe potuto concludersi pri-

ma e meglio. Le misure contemplate nel provvedimento, infatti, avrebbero agito da stimolo, con un innegabile valore psicologico, nei confronti del settore della trasformazione per una conclusione più rapida ed estesa dei contratti con i produttori agricoli.

Gli avvenimenti di questi ultimi giorni ci danno conferma delle nostre valutazioni. Anche se con molta fatica, vanno prevalendo segni di normalizzazione nel settore, come dimostrano l'accordo regionale interprofessionale appena firmato nella regione Lazio, la decisione, in base a notizie ufficiose dell'assemblea dell'ANICAV, l'organizzazione dissenziente degli industriali, di firmare l'accordo a maggioranza (40 su 54) e l'assemblea in corso dell'altra organizzazione, la ALIPA, per decidere se firmare, con un accordo interregionale che si va definendo tra le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. L'altro rilievo critico riguarda la decurtazione di 8 miliardi e 300 milioni che si viene ad operare sul bilancio del MAF a favore dell'industria di trasformazione, sottraendo in tal modo fondi all'agricoltura, al « quadrifoglio », per passarli altrove. Il Ministro, replicando su questo aspetto in Commissione agricoltura, ha evidenziato le difficoltà incontrate in relazione alla stretta creditizia ed alla scarsità di mezzi di copertura per le spese pubbliche in generale.

Ora, se dobbiamo riconoscere un minimo di fondamento a queste precisazioni, con altrettanta fondatezza dobbiamo pretendere il carattere temporaneo delle agevolazioni previste, considerate come un onere aggiuntivo sostenuto dall'agricoltura per far funzionare la campagna di trasformazione, quella più importante del pomodoro in atto, in quanto non vi sono allo stato i tempi per fare cose diverse. Per il prossimo futuro, dalla campagna di raccolta successiva, vi è la necessità di disporre di una legge-quadro, che regolamenti questo e gli altri accordi interprofessionali, secondo proposte di legge già presentate in proposito da alcuni Gruppi. Mi riferisco a quelle avanzate nell'altro ramo del Parlamento dal Partito comunista, dal Partito socialista e dalla Democrazia cristiana, sulle quali evidente-

mente bisognerà lavorare con alacrità per pervenire ad un testo unificato. Sollecitiamo pertanto il Governo a presentare sulla materia specifica un suo disegno di legge, se lo ha pronto, e ad impegnarsi perchè si giunga a breve scadenza a definire una legge-quadro in merito. Per questo chiediamo se è stato nominato ed insediato un comitato ristretto nella Commissione agricoltura della Camera per l'esame comparato delle diverse proposte di legge, come sta lavorando e a che punto è il lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti particolari relativi all'accordo interprofessionale sul pomodoro siglato lunedì 20 luglio, ma con la defezione di un grosso gruppo di industrie meridionali, vogliamo richiamare quelli che si riferiscono ad una corretta gestione dell'accordo stesso, con un ruolo specifico del Ministero dell'agricoltura, il quale deve impegnarsi ad effettuare tutti i controlli necessari per impedire che avvengano imbrogli. Impegno particolare è richiesto dai NAS e dalla Guardia di finanza soprattutto nel settore delle industrie della Campania— ma non solo — dove appaiono abbastanza evidenti infiltrazioni di carattere camorristico. Data la rilevanza dei fenomeni degenerativi in atto, di cui hanno ad occuparsi con frequenza gli organi di informazione, e considerato il grave turbamento che tali episodi recano nel settore interessato e nell'opinione pubblica più in generale, richiamiamo l'attenzione del Governo, come ha rilevato il senatore Di Marino in Commissione, sulla necessità di un'azione comune dei Ministeri dell'agricoltura, delle finanze e dell'interno per seguire attentamente la situazione in alcune zone del Mezzogiorno, prevedendo i fenomeni di corruzione, i turbamenti all'ordine pubblico le pesanti interferenze della camorra, già evidenziate, queste, da preoccupanti processi in Campania.

Per quanto riguarda gli industriali dovrebbe essere sostenuta soprattutto quella parte di essi che si mantiene tuttora sana e che è però soggetta a ricatti e che rischia di divenire minoranza e inoltre dovrebbero essere controllati i ritiri dell'AIMA, proteggendo tra l'altro anche i sindacalisti, ol-

tre ai funzionari pubblici preposti, sovente minacciati in relazione alle operazioni di macero. Da qui la necessità e l'urgenza che da parte del Governo si definisca ed attui un piano di emergenza — già preannunciato, ma sul quale invitiamo il Governo a dare maggiori informazioni rispetto a quanto anticipato dalla stampa — con il concorso del settore agricolo, di quello industriale, delle regioni e delle partecipazioni statali per gestire la campagna in corso, per mettere in atto in modo coordinato strumenti politici, organizzativi e di repressione, tenendo presente che il ricorso all'AIMA, e quindi alla distruzione, ci sarà nella misura in cui le industrie non ritireranno il prodotto o boicotteranno il prodotto o boicotteranno l'accordo.

Pertanto le agevolazioni creditizie in favore delle industrie trasformatrici devono essere erogate solo nel rispetto dell'accordo interprofessionale siglato, perchè le somme dovute ai coltivatori vengano corrisposte nei tempi prefissati, ad evitare che, come si è verificato in passato, su di essi ricada il maggiore onere di tutta l'operazione.

Un altro punto, richiamato opportunamente dalla senatrice Talassi in Commissione, vogliamo riproporre con forza all'attenzione del Ministro: quello dell'assoluta necessità che per il futuro gli accordi interprofessionali siano conclusi tempestivamente, cioè prima della semina, in modo da permettere agli agricoltori una ragionevole determinazione dell'estensione da dare alle semine stesse. Tale anticipo di conclusione degli accordi dovrebbe applicarsi a molti altri prodotti, oltre al pomodoro, evitando così rovinose cadute di prezzi al momento del raccolto.

Per questo richiediamo l'impegno del Governo affinché in sede CEE i punti di riferimento del regolamento (prezzi minimi, aiuti all'industria, eventuale quota comunitaria eccetera) vengano fissati in tempo per poter stipulare gli accordi e fare la programmazione e non siano determinati a semine già effettuate, come è accaduto finora. A tal fine si rende necessario da parte del Governo di ottenere dagli organi

comunitari la possibilità di regolare autonomamente, con proprie leggi, l'erogazione all'industria dei premi CEE, fissando altri limiti e ponendo altre condizioni che consentano il rispetto dell'accordo interprofessionale per quanto riguarda la cessione ed il pagamento del prodotto.

Infine richiamo l'esigenza, già prospettata in Commissione e resa indifferibile da una serie di notizie che riguardano difficoltà nel conferimento del prodotto all'industria da parte dei coltivatori, con manifestazioni che si vanno infittendo in particolare nelle zone del Mezzogiorno dove è quasi assente un apparato industriale di trasformazione — per cui più acuti e pressanti diventano i problemi di collocamento della nuova produzione —, che il Ministro dell'agricoltura tenga costantemente informata la 9^a Commissione sulla attuazione del provvedimento in esame, nell'ambito del piano di emergenza preannunciato per questa campagna.

Uguale esigenza ribadiamo circa l'opportunità che il Ministro dell'industria riferisca sui passi in corso per il piano di riconversione delle industrie nel campo agroalimentare. Il riferimento ad interventi di razionalizzazione, ristrutturazione dell'agroindustria in una visione programmatica intersettoriale è l'unica strada da percorrere se si vogliono superare ritardi, limiti, distorsioni e la logica dei provvedimenti tampona come questo al nostro esame. Occorre che siano studiate ed attuate misure straordinarie, come suggerito dal Ministro, con l'aiuto per lo stoccaggio presso privati dell'invenduto, che sia assorbita e trasformata la più grande quantità possibile di prodotti dalle industrie private, cooperative e a partecipazione statale, attraverso campagne promozionali di vendite in Italia e all'estero, facendo inserire i derivati trasformati, non solo quelli del pomodoro, nell'elenco degli aiuti ai paesi del terzo e del quarto mondo, come indicato anche dal sottosegretario Fabbri. Occorre inoltre che si aprano i centri AIMA per il ritiro del prodotto esclusivamente dove non esistono altre possibilità di utilizzazione.

Infine bisogna esercitare un massimo di vigilanza e di controllo da parte del Gover-

no e degli organi preposti nella gestione dell'accordo stipulato per evitare che le misure contemplate nel disegno di legge in esame si traducano in un intervento assistenziale a favore delle sole industrie di trasformazione, senza che i produttori agricoli ne traggano i dovuti vantaggi.

Pertanto con le osservazioni critiche formulate e in attesa che il Governo ci ragguagli su come si evolve la situazione in questo delicato settore della produzione agricola, esprimiamo voto favorevole sul disegno di legge n. 1498, qui in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

L A I , relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

B A R T O L O M E I , ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le puntuali relazioni dei colleghi Lai e Venturi hanno definito il significato del provvedimento che, nel quadro dell'accordo interprofessionale, ha l'obiettivo di consentire adeguati flussi di credito alle imprese di trasformazione per metterle in grado di corrispondere, nei termini previsti dall'accordo stesso, il corrispettivo pattuito per il pagamento del prodotto fornito dagli agricoltori e quindi per evitare gli inconvenienti dell'anno passato, lamentati anche dal collega senatore Miraglia, quando grossi sospesi sono rimasti a carico del comparto agricolo per il mancato pagamento delle competenze relative. Questo provvedimento non assicura soltanto agli agricoltori un tempestivo pagamento dei propri crediti, fattore di per sé importante, ma contribuisce, attraverso il sostegno alle imprese di trasformazione, alla valorizzazione della produzione agricola, sia come garanzia di un'equa redditività che come strumento che facilita la commercializzazione della produzione stessa. È infatti in questo spirito ed in questa logica che la stessa Comunità europea ha deliberato un pre-

mio a vantaggio dell'industria di trasformazione, in quanto nell'organizzazione di una agricoltura moderna sempre più stretto e interdipendente si fa il rapporto fra produzione agricola, trasformazione e mercato.

È in questo quadro che sempre più importante si fa lo strumento dell'accordo interprofessionale non solo come raccordo tra produzione e mercato, ma anche come garanzia di un giusto profitto per i produttori agricoli e di un prezzo equo per i consumatori. Mi piace peraltro ricordare con un inciso, davanti a polemiche talvolta ingiuste, come in momenti di inflazione selvaggia la fissazione annuale dei prezzi agricoli alla produzione trasforma di fatto il settore agricolo a sue spese, talvolta in modo pesante, in un fattore importante di contenimento dell'inflazione stessa.

Questo spiega e giustifica alcuni interventi pubblici a favore del comparto come compenso minimo per uno sforzo che il settore compie a vantaggio dell'intera comunità. L'accesso al credito agrario consentito alle imprese di trasformazione di prodotti agricoli è riservato esclusivamente a quelle che abbiano firmato l'accordo interprofessionale, nella logica stessa degli obiettivi comunitari.

Aggiungo inoltre che proprio in questi giorni ho firmato un decreto ministeriale che recependo alcuni punti dell'accordo, soprattutto per quanto si riferisce alle date di pagamento, non consente la liquidazione del premio di trasformazione comunitario a quelle ditte che non rispetteranno i termini fissati nel decreto stesso. Anche questo per il motivo che, venendo meno lo scopo istituzionale di sostegno all'agricoltura da parte dell'industria, diventa illogico e non fondato il pagamento del premio corrispondente.

Quest'anno fattori diversi — fra i quali un mancato accordo presemina, una previsione produttiva abbondante, una notevole pesantezza di mercato determinata dalla pesantezza di rimanenze invendute — hanno reso l'accordo interprofessionale particolarmente laborioso e difficile. Grazie però anche alla rapidità con la quale il Senato ha approvato questo provvedimento sono in grado di dire che le probabilità di uno svolgimento

più tranquillo della campagna del pomodoro sono ampiamente maggiori che non fossero solo qualche giorno fa. Quindi quella piccola percentuale di industriali che aveva inizialmente dato l'assenso al proprio accordo si è ingrossata della quasi totalità, come faceva notare lo stesso senatore Miraglia, perchè all'adesione dell'ANICAV, deliberata ieri sera, spero che si aggiunga anche la sottoscrizione da parte dei rimanenti.

Ma l'esperienza di quest'anno, non solo per il settore del pomodoro, ci suggerisce di considerare l'opportunità di proporre, come peraltro il Parlamento ha già suggerito, un disegno di legge quadro che disciplini tutta la materia degli accordi stessi, proprio perchè riteniamo di dover salvaguardare e sviluppare gli accordi interprofessionali come uno strumento su cui organizzare una agricoltura più avanzata e moderna e soprattutto più ordinata. Considero questo un impegno del mio Ministero, insieme allo sforzo per favorire la costituzione di consorzi volontari di commercializzazione, non solo in grado di gestire il mercato e di difenderlo da ogni forma di speculazione, ma in grado di compiere una adeguata azione di penetrazione dei mercati esteri, in quanto la nostra agricoltura non è più un fatto locale, ma una realtà che per crescere deve misurarsi con una dimensione comunitaria e internazionale. La mancanza di una politica in questo campo andrebbe a compromettere, nella prospettiva, la stessa produzione agricola.

Confermo pertanto l'impegno di compiere uno sforzo per razionalizzare la gestione dell'accordo interprofessionale attraverso contatti con le categorie interessate, sia di parte agricola che di parte industriale, e confermo anche l'impegno di una mobilitazione, per quanto possibile, degli organi di controllo per fare in modo che distorsioni nello svolgimento della campagna del pomodoro sia a livello di consegna alle industrie, sia a livello di funzionamento e di controllo, non debbano verificarsi e si possano eliminare alcune interferenze dannose che hanno contribuito notevolmente a creare quella pesantezza di mercato che tutto sommato non ha favorito neanche i consumatori italiani ma più spesso ha consentito la speculazione da

parte del commercio di altri paesi. In questo momento non sono in grado di fare previsioni rispetto alla dimensione delle eccedenze; sono però in grado di dire che ho disposto presso gli uffici del Ministero un esame approfondito per l'utilizzazione e la non distruzione di possibili eccedenze che si creassero, non solo nel settore del pomodoro. La cosa evidentemente non è facile, l'aspirazione è più semplice di quanto non sia la possibilità di realizzarla, perchè occorre superare difficoltà di ordine giuridico, politico, tecnico ed operativo. Difficoltà di ordine giuridico, perchè la proprietà comunitaria della materia prima inviata al centro di raccolta AIMA ne vincola obiettivamente la destinazione, in quanto, deve essere riservata solo ad alcune poste esattamente definite dagli stessi regolamenti comunitari. Difficoltà di carattere politico e finanziario, perchè gli aiuti ai paesi terzi sono condizionati dal gradimento del prodotto da parte dei paesi stessi e non sempre, soprattutto nel settore del pomodoro, il gusto di paesi non mediterranei corrisponde alla nostra aspirazione di collocazione del prodotto stesso. Ci sono poi difficoltà di carattere tecnico-operativo, perchè non sempre, soprattutto nel Sud — questa è una carenza che va vista anche nel quadro di una ristrutturazione del nostro sistema industriale — sono disponibili strutture idonee e sufficienti, dato l'impatto stagionale dell'operazione, a fare propria la concentrazione di lavoro che si viene a realizzare. Evidentemente un afflusso di pomodoro in alcune giornate porta limitazioni alla capacità di assorbimento da parte del sistema.

Ad ogni buon fine, i nostri sforzi sono orientati alla trasformazione della materia prima nei centri di raccolta in succhi, in concentrato e in pelato del pomodoro stesso, perchè l'AIMA provvederà, attraverso il suo intervento, invece che a distruggere, a far trasformare questo prodotto per poterlo conservare e dargli la destinazione che la Comunità stessa consente. Certo queste saranno destinazioni di soccorso o di beneficenza, comunque sempre destinazioni aggiuntive e non sostitutive di quelle possibili di mercato, ciò perchè la funzione dell'AIMA è di regolamen-

tazione e non di turbamento del mercato stesso.

Un'altra direzione nella quale si sta indagando è quella dell'essiccazione, per un eventuale uso del pomodoro eccedente come alimentazione zootecnica. In questo campo si sono trovate difficoltà oggettive determinate dalla mancanza di idonei impianti di disidratazione, di essiccazione e di liofilizzazione del prodotto: abbiamo accertato per ora che gli impianti di disidratazione delle foraggere non risultano idonei per fare la stessa operazione nei riguardi del pomodoro, il quale richiede un'azione di pressa preventiva per la quale non ci sono ancora le macchine. È un problema comunque allo studio perchè sarebbe interessante poter avviare all'alimentazione zootecnica un sottoprodotto di non alto costo.

Sono personalmente convinto della necessità di compiere ogni tentativo per evitare la distruzione di prodotti, in quanto dispersione di ricchezza, in presenza di chi manca della possibilità stessa di provvedere ai mezzi necessari per soddisfare i propri bisogni.

Mentre ringrazio il Senato, i relatori, e in particolare il senatore Miraglia per il suo intervento e per l'annuncio del voto favorevole del suo Gruppo, insieme al ringraziamento per il voto favorevole che gli altri Gruppi danno senza condizioni, confermo la volontà di ricercare, non solo per il pomodoro ma per tutto il settore ortofrutticolo, ogni accorgimento utile ad esaltare le capacità produttive della nostra agricoltura, evitando eccedenze strutturali e distruzioni offensive per la coscienza umana e per un ordinato sviluppo del settore.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dalle Commissioni riunite 6ª e 9ª. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Articolo unico.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di trasformatio-

ne di prodotti agricoli prestati di durata non superiore a cinque mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti alle imprese medesime, semprechè le stesse abbiano sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interprofessionale previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, numero 484.

La concessione dei predetti prestiti è consentita qualora le imprese medesime siano tenute alla presentazione di apposita attestazione di avvenuto pagamento dei prodotti agricoli conferiti dai produttori agricoli, al fine di ottenere il pagamento da parte dell'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti CEE a favore delle stesse imprese trasformatrici.

I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi che non potrà superare l'aliquota massima del 6,5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario.

Ai prestiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 nonchè quelle recate dall'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo è autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione della somma iscritta al capitolo n. 7520 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione finale.

S C E V A R O L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E V A R O L L I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, anche quest'anno è esplosa veementemente, in occasione della stipula degli accordi interprofessionali nel settore del pomodoro, il contrasto tra produttori agricoli da una parte e imprese industriali di trasformazione dall'altra. La stampa dei giorni scorsi ha ampiamente evidenziato la drammaticità del problema, mettendo in rilievo tutte le componenti che concorrono a rendere così aspre e inconciliabili le posizioni delle parti. Ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad un fenomeno di sovrapproduzione rispetto alle possibilità di assorbimento diretto da parte del mercato e di impossibilità, nel contempo, da parte dell'industria trasformatrice, di lavorare il prodotto per la conservazione e la stabilizzazione oltre un *plafond* che risulta essere inferiore alla produzione ottenuta, con la conseguente creazione di eccedenze, le quali, trattandosi di prodotti di quasi immediata deperibilità, quali sono gli ortofrutticoli, devono essere avviati alla distruzione.

Ancora una volta, la situazione mette in evidenza innanzitutto la necessità di una programmazione che, come ebbi a dire in quest'Aula giorni fa, in occasione dell'approvazione del provvedimento recante interventi per l'agricoltura, deve essere idonea a raggiungere gli obiettivi e ad assicurare un andamento equilibrato del comparto agricolo. Questa esigenza di programmazione è particolarmente sentita nello specifico settore cui afferisce il provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, provvedimento che si colloca nel quadro normativo con il quale si intende ovviare alle carenze strutturali che, nel nostro paese, caratterizzano l'offerta dei prodotti agricoli, carenze che potranno però essere eliminate soltanto mediante una concreta collaborazione tra i due settori della produzione e della trasformazione.

Il disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea si colloca, come innanzi detto, nel quadro normativo inteso ad agevolare il settore delle imprese trasformatrici per favorire la stipula di accordi interprofessionali, provocare la diminuzione di eccedenze, salvare dalla distruzione i prodotti agricoli pro-

venienti soprattutto dalle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

Il provvedimento prevede infatti interventi di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli per consentire alle medesime di beneficiare, sempre che abbiano sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interprofessionale stabilito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 484, dei prestiti di durata non superiori ai 5 mesi, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, per far fronte con tempestività al pagamento, ai produttori agricoli, dei conferimenti dei prodotti e consentire così di fruire dell'aiuto comunitario. In questo contesto il provvedimento va approvato e noi lo approveremo.

Il problema, come innanzi ho detto, va però inquadrato in una più ampia visione, che consenta di risolvere il problema della commercializzazione e della valorizzazione dei prodotti agricoli mediante la regolamentazione delle produzioni, la regolazione delle eccedenze e la razionalizzazione della industria di trasformazione. Non sono temi nuovi, ma estremamente importanti per cui su di essi desideriamo ancora una volta richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea.

La strada da percorrere è quella degli accordi interprofessionali e a tale scopo mira la proposta di legge presentata nel febbraio scorso da un gruppo di deputati socialisti, intesa a stabilire le norme generali per la stipula degli accordi interprofessionali, nel cui ambito devono essere stipulati i contratti di coltivazione e di cessione dei prodotti. Tuttavia, mi sia consentito in questa sede richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla proposta strettamente connessa ai problemi che sottendono al disegno di legge in esame, avanzata nei giorni scorsi, anche a nome dei senatori socialisti, dal senatore Fabbri, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, e alla quale la stampa ha dato giustamente ampio risalto.

Per evitare lo scempio delle nostre produzioni agricole eccedentarie, che anche questo anno si presenterà ai nostri occhi, il senatore Fabbri propone di destinare i suddetti prodotti ai paesi del terzo e del quarto mondo. La fame nel mondo — egli sostiene e noi siamo d'accordo con lui — non è solo un tema di

discussione, ma è soprattutto, e sostanzialmente, un problema da affrontare e risolvere civilmente, non solo sul piano umanitario, bensì sotto il profilo dell'azione politica, sia interna che internazionale, che per essere efficace deve essere concreta.

Il senatore Fabbri affronta il problema delle eccedenze in modo concreto appunto e propone che da parte dell'AIMA vengano ritirate le giacenze di prodotti trasformati, invenduti al 31 marzo 1982; che da parte del Governo italiano si ottenga, in sede CEE, l'inclusione nella gamma degli aiuti alimentari anche dei prodotti mediterranei, con particolare riguardo all'ortofrutta e ad altri derivati del latte, oltre al burro liquido ed al latte in polvere che con i cereali sono gli unici prodotti inclusi nell'elenco degli aiuti alimentari; che si richieda alla CEE stessa l'istituzione di un intervento, collaterale rispetto all'aiuto ai produttori, a sostegno della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli da destinare alle popolazioni colpite dalla fame. La proposta si pone in una visione ampia e civilissima volta a considerare i problemi della nostra agricoltura oltre la contingenza dei problemi stessi, anche se proprio dalla loro contingenza prende le mosse.

Desideriamo affermare in questa Assemblea che siamo decisamente impegnati a non lasciare cadere nel nulla quelle indicazioni: a tale scopo promuoveremo con urgenza appropriate e concrete iniziative attorno alle quali chiederemo a tutte le altre forze politiche di confrontarsi. Esprimiamo la fiducia che da parte appunto delle altre forze politiche vi sarà la dovuta attenzione e si creeranno quindi le condizioni necessarie perchè dalle enunciazioni, dai propositi e dalle parole si possa passare concretamente ai fatti.

Per le considerazioni che abbiamo svolto, con l'impegno che ho accennato e con l'augurio che ho formulato, noi socialisti dichiariamo il nostro voto favorevole al provvedimento che abbiamo in esame. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 » (1345) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Berti. Ne ha facoltà.

* **BERTI.** Signor Presidente, voglio fare una brevissima dichiarazione di voto a favore di questa legge, molto attesa in Val d'Aosta, che è stata peraltro votata all'unanimità alla Camera e che dal nostro punto di vista rappresenta la conclusione positiva di un adeguamento che doveva essere fatto in forza di legge e finalmente si compie. Per questo dichiaro di votare a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VERNASCHI, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COMPAGNA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevoli senatori, que-

sto provvedimento è passato per tre autorevoli griglie: la Commissione prima e l'Aula poi della Camera dei deputati, la Commissione di questo Senato. Ora siamo alla quarta griglia, l'Aula autorevolissima nella quale mi trovo a rappresentare il Governo. E come rappresentante del Governo, appunto, tenendo conto delle tre griglie per le quali è già passato il provvedimento, devo rimettermi all'autorità di quest'Aula, l'ultima in ordine di tempo delle griglie per le quali, passando dall'una all'altra, si affina e si perfeziona un provvedimento legislativo. E tuttavia, signor Presidente, onorevoli senatori, lasciatemi esprimere lo stupore e la preoccupazione di un uomo di studi che conserva e coltiva il senso alto dello Stato che gli è stato trasmesso da maestri frequentati e amati, tra i quali, senatore Fosson, Federico Chabod: ho conosciuto il suo sentimento per la Valle, ho appreso dalla sua viva voce la parte che ebbe nella guerra partigiana, subito dopo la guerra, contrastando anche ai *maquis* francesi l'appartenenza territoriale della Valle.

Questa mattina, nel prendere coscienza dell'attuale versione di questo provvedimento, mi sono domandato se lui lo avrebbe approvato e soprattutto se avrebbe accettato la concezione menomativa dell'autonomia che una subcultura panregionalistica vorrebbe attribuire ai poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato.

Onorevoli senatori, a mio sindacabile giudizio, i poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato, quelli che in un punto 5 dell'articolo 1 di questa legge si vorrebbero abrogare, quei poteri non sono menomativi dell'autonomia, sono la condizione stessa delle autonomie in uno Stato moderno che voglia realmente essere autonomista.

Ebbene, questa concezione menomativa dei poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato vizia il testo che stiamo per approvare: a mio sindacabile giudizio, lo ripeto, ma forse anche a giudizio del mio maestro valdostano, storico della politica estera dell'Italia unita. Mi sia consentito formulare questo dubbio. Si ammetterà che non è un dubbio poco rilevante per chi, come voi e come me, è chiamato a rappresen-

tare l'Italia tutta e non questa o quella regione.

Sono napoletano e non di quelli che qualunquisticamente rimpiangono i Borboni. Ho vissuto con uomini come Ugo La Malfa e Giorgio Amendola e sono convinto che condividerebbero queste mie preoccupazioni. E allora mi raccomando all'Aula, alla sua capacità di reagire anche all'accidia alla quale potrebbe indurre la stagione: anche perchè un'altra legge ci attende da domani in Commissione, pure riguardante la Valle d'Aosta. Mi domando se non ci sia un mezzo intelligente per correggere in qualche modo quello che credo si debba correggere, ma che non conviene, a vostro giudizio, correggere già in questa sede. Stiamo attenti, comunque: non si può da un lato intendere come una menomazione dell'autonomia i poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato e dall'altro invocare una programmazione. Non si può neanche, credo, parlare con enfasi, come spesso facciamo, di Repubblica delle autonomie e ritrovarci poi con le autonomie e senza Repubblica: ciò significherebbe ritrovarsi nell'anarchia e quindi anche senza autonomie.

Credo inoltre che non si possano sottovalutare le implicazioni che una soluzione come quella di abrogare i poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato nei confronti della Valle potrebbe avere rispetto alle altre regioni a statuto speciale e magari a statuto ordinario.

Ecco, signor Presidente, onorevoli senatori, credo che per la mia coscienza fosse doveroso esprimere questi dubbi che insorgono forse da miei pregiudizi culturali. Ma sono pregiudizi ai quali sono tenacemente attaccato e del cui valore sostanziale sono tenacemente convinto.

Temo che non abbiamo trovato il punto di equilibrio fra il nostro regionalismo e il nostro unitarismo e che stiamo scivolando pericolosamente verso uno squilibrio sempre più grave, con un regionalismo che mina l'unità della nazione più che il centralismo dello Stato. Allora la questione dei poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato come condizione e non come menomazione delle autonomie si configura in ter-

mini che meritano — io credo — più riflessione di quanta non gliene sia stata dedicata finora: non dico nelle Aule parlamentari, ma più in generale nella cultura istituzionale e costituzionale del paese.

M O D I C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Mi sembra che le parole che ha pronunciato l'onorevole Compagna meritino una presa di considerazione di quest'Aula prima di passare alla votazione; chiedo se questo è possibile in questa sede, in questo momento o se dobbiamo farlo in altra sede, in altro momento.

P R E S I D E N T E . Non è possibile. Io posso soltanto mettere in votazione gli articoli e poi dare la parola per dichiarazione di voto.

M O D I C A . Allora parlerò per dichiarazione di voto.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Volevo far notare la irritualità di tutto questo. Evidentemente quella dell'onorevole Compagna non è una dichiarazione di voto, perchè non aveva titolo, come Governo, per farla: è una dichiarazione del Governo ed a questo punto ritengo che abbia ragione il senatore Modica nel senso che una dichiarazione del Governo, visto che la Presidenza nella sua discrezionalità l'ha ammessa, richiede quanto meno una valutazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Noi abbiamo seguito un regolare procedimento in base al quale il Governo ha parlato nel momento in cui doveva parlare; non ha fatto una dichiarazione extra. Io devo far osservare il Regolamento. Il Governo ha parlato dopo il relatore, a chiusura della discussione generale. Ha parlato per quello che gli competeva, non ha presentato emendamenti e

io ora devo mettere in votazione il disegno di legge.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.

Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;

2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;

4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta;

5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Volevo osservare che le dichiarazioni svolte poco fa dall'onorevole Compagna sono certamente di grande rilievo e penso che meritino, sia pure nella forma necessariamente ristretta e sacrificata che è quella consentita alle dichiarazioni di voto, un esame da parte di quest'Assemblea. Infatti non credo che soltanto io sia rimasto colpito dall'elevato carattere di queste dichiarazioni e da quei richiami storico-politici che non possono non trovare sensibile quest'Assemblea. Vorrei dire, nel manifestare la nostra approvazione di questo come degli altri articoli, come dell'insieme di questa legge, che le preoccupazioni che l'onorevole Compagna prospetta non possono non essere condivise da tutti quelli che hanno a cuore l'attuazione coerente del disegno costituzionale che vuole la Repubblica fondata sulle autonomie, ma una e indivisibile, in un equilibrato rapporto fra autonomie e unità dello Stato. Non voglio entrare, perchè non è possibile, nell'economia di questa dichiarazione di voto, nell'esame della questione se in questo momento si stia assistendo ad un recupero del regionalismo sull'unitarismo, come ha detto l'onorevole Compagna o se, come mi permetterei piuttosto di pensare, non stia accadendo semmai il contrario. Quello su cui possiamo essere d'accordo è che l'attuale situazione di confusione e di contrasto è intollerabile e non giova a nessuno cercare di portarla avanti. Voglio dire tuttavia che possiamo, pure condividendo questa preoccupazione, votare tranquillamente questo testo perchè i pericoli paventati nella dichiarazione dell'onorevole Compagna non esistono. Bisogna riflettere un momento su cosa è questa funzione di indirizzo e di coordinamento che non esiste nella Costituzione repubblicana, ma solamente in una legge ordinaria, la legge finanziaria del 1970, che riguarda — ripetiamolo — le regioni a statuto ordinario. Perciò è una legge di diversa rilevanza rispetto agli statuti delle regioni speciali, che sono leggi costituzionali.

La funzione di indirizzo e di coordinamento è una specie di oggetto misterioso

che si aggira da anni nelle Aule del Parlamento e nelle stanze del Governo senza che mai si sia riusciti ad esercitarla da parte del Governo in modo coerente ed efficace. Essa tuttavia ha ricevuto in altra sede, in sede giurisdizionale, nella più alta sede giurisdizionale, quella della Corte costituzionale, una precisa definizione che mi pare sia tale da fugare ogni preoccupazione. Infatti la Corte costituzionale ha detto in una importante sentenza del 1971 che la funzione di indirizzo e coordinamento, riguardante la funzione amministrativa delle regioni e quindi non incidente sulla legislazione regionale, ma sulla amministrazione regionale, si esercita da parte dello Stato in due modi: in primo luogo con la legge, e quindi, nella misura in cui la regione Valle d'Aosta ha poteri che sono subordinati al rispetto dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, essa riguarda anche questa regione come tutte le altre regioni a statuto speciale per questa parte delle loro funzioni. Ove una legge della Repubblica indichi in termini di principio ciò che si deve fare in un determinato campo, la legge regionale che disciplina le funzioni amministrative della regione, funzioni che — se vogliamo rispettare l'autonomia — solo nella legge regionale e non nelle leggi dello Stato trovano il loro fondamento, dovrà attenersi ai principi anche di azione amministrativa, operativa e di programmazione che la legge della Repubblica avrà fissato. È questo il caso in cui l'indirizzo e il coordinamento dello Stato sono esercitati con legge. Se poi l'indirizzo e il coordinamento sono esercitati con atto di governo, cioè con deliberazione del Consiglio dei ministri o del CIPE per sua delega o su questioni particolari da singoli ministri di concerto sempre con il Presidente del Consiglio, quindi come atti di alta amministrazione, la funzione di indirizzo e di coordinamento suscita o potrebbe suscitare gli stessi effetti negativi nella regione Valle d'Aosta, ove passi questa norma, come in qualunque altra regione a statuto ordinario, ove non vi fosse la convinzione nei consiglieri regionali della necessità di attenersi a quella direttiva. Infatti, un atto di indirizzo e coordinamento emanato

dal Governo non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione regionale, ma è un atto di direzione politica, proprio quel tipo di atto di direzione politica che un Governo come quello presieduto dall'onorevole Spadolini ha posto come una delle novità che questo Governo vorrebbe adottare per esercitare in modo nuovo il suo ruolo di supremo moderatore dell'azione pubblica nel nostro paese. È dunque un cimento a cui attendiamo il Governo Spadolini, per vedere se sarà capace di fare quello che altri Governi non hanno fatto, cioè di assumere atti di indirizzo che si impongano alle regioni non per forza burocratica, come le circolari, come è tendenza tradizionale dei ministeri italiani nel dirigere le amministrazioni « periferiche », bensì per una convinzione che si determina attraverso il concerto di volontà tra le regioni e lo Stato su quelle che il Governo ritiene linee fondamentali di indirizzo che si debbono seguire.

La Corte costituzionale ha chiarito questo problema quando ha detto che sotto questo aspetto l'atto di indirizzo non è altro che un risvolto positivo e direi preventivo e preliminare di quello che potrebbe essere successivamente un conflitto di merito fra lo Stato e la regione. La regione è libera anche di non seguire quell'atto di indirizzo, però sa ciò che vuole il Governo, sa ciò che vuole lo Stato centrale; ove nella sua legislazione, che è l'unica fonte di comando sulla funzione amministrativa regionale, non si attenga a questo indirizzo, la regione sa che si viene a scontrare con una precisa valutazione di merito che il Governo preventivamente le ha indicato e quindi si trova di fronte alla ipotesi che la sua legge contrastante con questo indirizzo possa essere impugnata da parte del Governo davanti al Parlamento per il motivo del merito.

Anche questa sarebbe una bella novità, onorevole Compagna, una grande novità che il Governo Spadolini potrebbe inaugurare: cioè cominciare finalmente, dopo tanti anni da quando esistono le regioni, ordinarie o speciali che siano, ad attivare questa precisa previsione costituzionale mai esercitata

fino ad oggi perchè il Governo ha sempre preferito nascondere il contrasto di merito dietro un conflitto di legittimità e fare giudice di questo contrasto fra Stato e regione non il Parlamento della Repubblica ma la Corte costituzionale. Ebbene, il Governo si troverebbe di fronte finalmente alla occasione, qualora i suoi atti di indirizzo venissero disattesi, di attivare questa forma suprema di intervento dello Stato nei confronti della regione sul terreno del merito, contestando le leggi regionali, che contrastino con atti di indirizzo, davanti al Parlamento e attivando finalmente questo tipo di rapporto costituzionale fra Stato e regione che è sicuramente molto più valido e sarebbe certamente molto più efficace, ai fini di un corretto ordinamento della nostra Repubblica, di tanti conciliaboli che in sedi più o meno segrete vanno invece a sostituire i corretti rapporti costituzionali fra gli organi della Repubblica.

C O M P A G N A , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Modica, in modo informale e personale è quello che ho fatto io oggi.

M O D I C A . Difatti, è stato molto opportuno.

C O M P A G N A , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Forse sbagliando io sono sempre uomo del dubbio.

M O D I C A . No, lei ha fatto benissimo. Vale la pena, secondo me, che il Senato della Repubblica, anche in un'Aula non molto affollata, prenda in seria considerazione il grave problema reale che lei ha posto; la questione è vedere qual è il modo corretto di risolvere questo problema. C'è una tendenza a risolverlo in un modo burocratico che contrasta con l'autonomia; c'è un modo politico giusto di affrontarlo che si può benissimo attuare anche se la legge per la Valle d'Aosta resta, come noi auspichiamo, quella che è. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

V E R N A S C H I , *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R N A S C H I , *relatore*. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana farò una breve dichiarazione di voto sull'articolo 1, proprio per la importanza delle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario alla Presidenza. Desideravo innanzitutto dire che non è che il Parlamento non si sia a lungo soffermato su questo tema: il dibattito alla Camera dà conto di un confronto fra Governo e deputati proprio sul punto al quale ha fatto riferimento il Sottosegretario alla Presidenza; ma anche nella nostra Commissione, allorquando abbiamo esaminato questo tema, ci siamo posti il problema se in effetti il testo di legge che noi proponevamo all'Aula di assumere in via definitiva contrastasse con quella funzione di unitarietà che giustamente oggi il Sottosegretario ci ha qui ricordato.

Credo che sia risultato chiaro in quella discussione — ed è questa la ragione che ci porta a dire di sì a questo articolo — che l'inclusione del diritto-dovere di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato nei confronti dell'attività amministrativa delle regioni a statuto speciale non si riferisce ovviamente al punto primo di questo articolo: cioè tutta la funzione amministrativa delegata resta subordinata al potere di indirizzo e di coordinamento dello Stato.

Quando al punto quinto abbiamo precisato che « rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento previsto dalle leggi del 1975 e del 1977 », si intendeva chiaramente riferirci alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale.

La dichiarazione è breve, anche perchè il collega Modica mi ha anticipato. Voglio solo ricordare la sentenza della Corte costituzionale del 1971. C'è un parallelismo in quella sentenza fra gli atti di esercizio dell'indirizzo e coordinamento statale e le leggi nazionali di cornice. Tale parallelismo fa intendere chiaramente che ci si riferisce esclu-

sivamente alle regioni a statuto ordinario. Nè si potrebbe far riferimento ad un'altra sentenza della Corte costituzionale, quella del 1973, riguardante la regione Sicilia, perchè laddove si stabilisce che organi amministrativi regionali non possono nella loro azione contraddire agli indirizzi del CIPE, si è però evitato di fare riferimento, ed opportunamente, al potere di indirizzo e di coordinamento del Governo centrale.

Ci rendiamo conto che con questo provvedimento avviamo un sistema diverso; riteniamo cioè che la funzione di indirizzo e di coordinamento, laddove viene maggiormente rispettata o esaltata l'autonomia di una regione, solleciti da parte del potere centrale una collaborazione più vasta e una intesa anche preventiva molto più puntuale. Del resto, il collega Modica poneva il rimedio finale del richiamo al Parlamento, ma credo che prima ancora di arrivare a quel momento finale si debba sollecitare con questo provvedimento da parte del Governo una maggiore intesa anche preventiva con le regioni a statuto speciale.

Per questi motivi voteremo a favore dell'articolo 1. (*Applausi dal centro*).

F O S S O N . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S S O N . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, avrei voluto parlare anch'io sulla funzione di indirizzo e coordinamento esclusa per la Valle d'Aosta dal punto 5 dell'articolo 1, citando a sostegno un parere specifico di un esimio costituzionalista e professore di diritto regionale. Ma, tenuto conto della discussione avvenuta in proposito in seno alla 1ª Commissione e dopo gli interventi dell'onorevole relatore e del senatore Modica, ritengo di potervi risparmiare questa lettura per non ripetere parte degli argomenti già chiaramente sviluppati da chi mi ha preceduto.

Già nel 1977 il Senato si è pronunciato a favore della tesi da noi sostenuta con una votazione in Assemblea.

Analogo pronunciamento vi è stato recentemente alla Camera dei deputati quando è stato votato il disegno di legge al nostro esame per il rinnovo della delega.

Le riserve in merito nuovamente sollevate dal rappresentante del Governo nella 1ª Commissione del Senato non sono state accolte e la Commissione ha votato all'unanimità il provvedimento come approvato dalla Camera.

Mi auguro che anche in Aula il disegno di legge venga approvato senza variazioni.

Concludendo questo brevissimo intervento desidero tranquillizzare l'onorevole sottosegretario Compagna facendogli notare che la difesa dell'autonomia in questo caso non porta al disfacimento dello Stato, ma serve solo ad attuare correttamente la Costituzione sia nei suoi principi fondamentali sia nella ripartizione di poteri e funzioni previsti per i vari organi costituzionali.

Ho sempre chiesto e chiedo per la Valle d'Aosta l'attuazione completa del suo statuto speciale adottato con legge costituzionale; non mi pare che questa richiesta possa creare turbamenti o fastidi.

Confido perciò nel voto favorevole del Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 2.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicu-

razioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonchè ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spettano in forza dello statuto speciale, nonchè la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.

(È approvato).

Art. 3.

Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei ministri, e da tre rappresentanti della Regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato** » (1344)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Masciadri. Ne ha facoltà.

MASCIADRI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si pongono norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale ferroviario, il cui stato giuridico aveva già subito innovazioni profonde con l'emanazione della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Tale legge, introducendo il nuovo assetto giuridico-economico per il personale ferroviario, ha di fatto sostanzialmente e radicalmente ristrutturato gli schemi organizzativi esistenti sulla base di nuove linee e moderni criteri, più rispondenti alla qualificata professionalità ferroviaria. Basti pensare che le ex carriere del personale ferroviario, suddiviso in più di cento qualifiche, con una giungla di parametri retributivi, sono state sostituite da più funzionali categorie, con profili professionali e con la contemporanea introduzione del criterio della mobilità del personale.

È ben comprensibile come il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento abbia determinato delle distorsioni e dei negativi effetti di squilibrio tra le varie posizioni e *status* dei dipendenti ferroviari che, se si fossero mantenuti, si concretizzerebbero in ingiustificate iniquità.

La normativa contenuta nel presente disegno di legge mira a definire e risolvere quegli inevitabili problemi determinatisi con il passaggio dal vecchio al nuovo sistema introdotto dalla legge del 1979, n. 42, fornendo degli elementi di raccordo con il precedente ordinamento. Particolarmente il presente disegno di legge mira, ad esempio, con l'articolo 8, a tenere nel giusto rispetto le aspettative di quei dipendenti ferroviari che, pur avendo da tempo l'anzianità necessaria per partecipare agli accertamenti professionali, per ritardi burocratici nell'espletamento di tali accertamenti solo dopo ben due anni dall'emanazione della legge n. 42 del 1979 possono accedere ad un profilo superiore per il quale hanno concorso. Se rimanesse in vigore l'articolo 10, quarto comma, della legge n. 42, là dove si dice che la decorrenza giuridica di tali promozioni coincide con l'effettiva immissione nel

nuovo profilo, questi dipendenti verrebbero immessi oggi nel profilo superiore, perdendo anni di anzianità, ingiustamente, e scontando così iniquamente il ritardo relativo all'effettuazione degli accertamenti professionali. Con il citato articolo 8 del presente disegno di legge si può rimediare a tale iniquità fissando una decorrenza per le immissioni nei nuovi profili al primo giorno del semestre in cui si sono verificate le vacanze di organico. Si tratta pertanto di rispettare e venire incontro alle legittime aspettative del personale che in tal modo non viene a perdere anni di anzianità preziosa, e dal punto di vista della carriera e sotto il profilo economico. Si tratta in definitiva di dare una copertura legislativa a situazioni nelle quali il dipendente svolge già da tempo le funzioni proprie del profilo professionale superiore.

Analoga copertura legislativa s'intende dare, con il presente disegno di legge, a tutta una serie di atti e provvedimenti amministrativi che sono stati emanati nell'ottica di una gestione compartimentale del personale ferroviario. È indubbio che una attività decentrata nell'amministrazione e gestione del personale, del resto in linea con l'ordinamento regionale, è più proficua e rispondente alle esigenze di professionalità e snellezza operativa dell'azienda ferroviaria. Ma purtroppo, al riguardo, non avendo gli atti amministrativi di cui sopra un valido supporto legislativo, si sono venuti a creare spesso degli atteggiamenti ostativi da parte dell'organo di controllo.

Ora, proprio per superare questi motivi di attrito e incomprensione con l'organo di controllo e per continuare inoltre nel cammino già avviato dell'indispensabile gestione compartimentale del personale, che poggia però legittimamente su norme di legge, è necessario che si pervenga all'approvazione delle presenti norme, sulle quali del resto vi è pieno accordo con le organizzazioni sindacali, che prevedono un diverso assetto dei ruoli compartimentali, distinti per servizio od unità equiparata.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul primo comma dell'articolo 6 del presente

disegno di legge laddove, per un mero errore, ritengo, di carattere tecnico, è detto che il personale delle prime cinque categorie, con esclusione del profilo di ispettore, è iscritto nei ruoli compartimentali, mentre si deve intendere che in questi ruoli compartimentali deve essere iscritto il personale delle prime sei categorie, con esclusione dei profili di ispettore e di ispettore principale. In tal senso è necessario apportare non tanto un emendamento, perchè di emendamento in effetti non si tratta, quanto piuttosto di correggere tale errore proprio per dare anche qui la copertura legislativa a provvedimenti amministrativi che sono stati già emanati e i cui effetti si sono già prodotti. Approfitto a questo punto della presenza del Sottosegretario e del relatore che, per la verità, non vedo, per far presente...

P R E S I D E N T E . C'è il presidente della Commissione Vincelli.

M A S C I A D R Ial presidente Vincelli che ritengo opportuna la sospensione di questa seduta perchè, qualora passasse questo testo, passerebbero alcune imperfezioni. Ad una di queste ho fatto riferimento nella mia lettura e nel mio dire, ma vi sono altre questioni sulle quali richiamo la vostra cortese attenzione.

Vi è perlomeno la questione riguardante, ad esempio, l'imperfezione contenuta nella legge n. 17 del febbraio corrente anno, il cui articolo 22 recita che alla riduzione di organico da parte dei Lavori pubblici, per effetto dello smantellamento del settore nuove costruzioni, da disporre in misura pari all'unità di personale assegnato all'ufficio nuove costruzioni ferroviarie della direzione generale del coordinamento territoriale, si provvederà con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Mi chiedo: se riduciamo le 50 unità del Ministero dei lavori pubblici, come vengono inquadrate le 50 unità, atteso il fatto che nella legge del febbraio del corrente anno, alla quale facevo riferimento, non è detto che le unità passano alle dipendenze (e sotto quali forme, con quale *status*) del Ministero dei trasporti?

Presidenza del vice presidente VALORI

(Segue M A S C I A D R I) . Vi è questa omissione di grave entità da andare naturalmente a colmare per cui forse un ripensamento in argomento è anche opportuno, se vogliamo andare a colmare una grave lacuna che mette in serio imbarazzo cinquanta persone altamente qualificate, che, oggi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, non avrebbero la possibilità di collocamento nei ruoli organici delle Ferrovie dello Stato che ormai sono già completi ed esauriti, senza possibilità di nuove assunzioni.

Faccio inoltre presente al Presidente della Commissione e ai colleghi cortesi che vi è anche il problema delle mense, sul quale occorrerebbe discutere e sul quale si hanno pressioni da parte delle organizzazioni sindacali e da parte della stessa direzione delle Ferrovie dello Stato, che andrebbe rivisto forse sospendendo — è una preghiera che rivolgo — dieci minuti o un quarto d'ora la nostra discussione per cercare di trovare un accordo tra di noi.

Vi sono poi da introdurre, forse, altri emendamenti quale quello che afferisce, per esempio, alla prescrizione biennale degli stipendi, delle pensioni e di altri emolumenti di dipendenti statali dichiarata illegittima da parte della Corte costituzionale con una sentenza abbastanza recente e che bisogna trasformare, stabilendo la prescrizione quinquennale valida per tutto il settore pubblico. Non è possibile infatti applicare un determinato regime per il settore pubblico e applicare invece per le Ferrovie dello Stato un regime dichiarato recentemente anticostituzionale da parte della Corte costituzionale.

E visto che il problema è già stato sollevato in Commissione mi pare opportuno aggiungere che non intendo certamente, con questi emendamenti, sui quali ritengo ci si possa trovare tutti ampiamente d'accordo, ritardare l'iter di questo provvedimento

legislativo. Intendo solamente cogliere l'occasione di trovarci qui per colmare — e forse ripeto sarebbe utile una breve sospensione — queste lacune che sono effettive. Se noi adottassimo il provvedimento senza queste modificazioni non saneremmo completamente quello che vorremmo fosse sanato, anche se gli altri colleghi potrebbero far presenti altre lacune ancora.

Per queste ragioni, insisto, signor Presidente, nell'invitare i colleghi e soprattutto lei a sospendere brevemente la seduta per cercare di trovare su questi emendamenti e forse su altri ancora, con l'accordo del Governo, un accomodamento per integrare gli emendamenti qui presentati, essendo tutto sommato una legge corposa e trattandosi di integrazioni corpose. Cerchiamo di non ritrovarci fra tre settimane o un mese ancora qui a riparlare dello stesso argomento, mentre oggi si presenta l'occasione propizia per risolvere alla radice o quasi un male che pure esiste, per colmare lacune e porre riparo ad iniquità che indubbiamente esistono in un settore così delicato come quello delle Ferrovie dello Stato.

P R E S I D E N T E . Senatore Masciadri, allo stato attuale degli atti non esiste alcun emendamento. È iscritto a parlare lei, è iscritto a parlare il senatore Libertini, parlerà poi il relatore, parlerà il Ministro, si passerà alla votazione degli articoli, per i quali, ripeto, non ho nessun emendamento presentato. Come lei sa, il Regolamento a questo punto non consente la presentazione di emendamenti a meno che non siano presentati dalla Commissione o dal Governo. Quindi nessun collega può presentare emendamenti, nessun gruppo di senatori può presentare emendamenti. Da questo punto di vista le faccio pertanto osservare, senatore Masciadri, che la sua richiesta di sospensione della seduta per esaminare gli emendamenti, per me come Presidente, in

questo momento, alle ore 18,35, non ha giustificazione alcuna. Se poi nel prosieguo dei lavori la Commissione o il Governo, che sono i soli ad avere facoltà di presentazione di emendamenti, ne presenteranno, vedremo il da farsi.

Quindi debbo per il momento continuare, secondo le norme del Regolamento, la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* **L I B E R T I N I**. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista ha partecipato all'espressione di volontà dell'8ª Commissione, espressione che è stata unanime. È d'accordo con la relazione scritta del collega Pacini e voterà quindi a favore del disegno di legge n. 1344. Vorrei porre in evidenza anche al collega Masciadri il fatto che nella relazione scritta — che noi approviamo e che è espressione della Commissione — il collega Pacini dice: « L'8ª Commissione, dopo un approfondito dibattito, ha concordato sulla opportunità di non introdurre modifiche sostanziali al testo del disegno di legge, limitandosi ad apportare un unico emendamento, proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 6. I diversi Gruppi hanno infatti condiviso le sollecitazioni del Governo » — in realtà queste sollecitazioni il Gruppo comunista le ha fatte in modo reiterato nel corso di settimane — « per una rapida definizione dell'iter, trattandosi di norme relative al precedente contratto di lavoro dei ferrovieri ed essendosi ormai aperto il confronto sulle nuove piattaforme contrattuali ».

Quando dico di condividere la relazione, intendo dire che condivido questo punto che è espressione della unanime volontà della Commissione. Questa sera infatti discutiamo su un pezzo di un contratto, la cui parte economica è stata discussa e approvata mesi fa, relativo all'anno 1980, perchè i ferrovieri decisero, come sappiamo, di non andare a un contratto triennale, ma a un contratto di un anno, definito come un contratto scommessa, nella speranza che ciò sollecitasse il Parlamento e le forze politiche ad approvare la riforma delle

Ferrovie dello Stato entro il 1980 in modo da avere poi, nel 1981, un contratto diverso. Ma così non è stato e il contratto è scaduto lo scorso 31 dicembre, quando ancora in realtà non era in vigore dal punto di vista legale. Stasera quindi stiamo ottemperando con grave ritardo a un obbligo, l'obbligo cioè di fornire copertura legale a un contratto che per altri aspetti è già in essere. Ecco perchè la Commissione unanimemente ha ritenuto che ci possano essere questioni da affrontare con emendamenti o con altri provvedimenti, ma è bene affrontarle a parte e intanto chiudere questo capitolo che si è trascinato già per troppo tempo.

Il fatto di trovarci a discutere con tanto ritardo una parte di un contratto già scaduto deve richiamare l'attenzione dei colleghi su alcune condizioni che meritano una riflessione. In primo luogo, siamo qui a discutere, come Senato della Repubblica, senza avere nei fatti, anche se formalmente abbiamo tutta l'autonomia possibile, una vera autonomia di giudizio perchè discutiamo su un contratto che è stato concluso tra Governo e sindacati molti mesi fa, che l'azienda ha già mandato ad effetto per molti aspetti — e non poteva fare diversamente — per cui, se per avventura questa normativa non ci piacesse e ritenessimo di doverla cambiare, provocheremmo una situazione traumatica nel paese, dalla quale ognuno di noi, con senso di responsabilità, si ritrarrebbe. Quindi questo meccanismo fa sì che il Parlamento finga di avere un potere che non ha.

In secondo luogo, questo tipo di procedura, cioè l'approvazione di un contratto per legge, che avviene con ritardo — e non è la prima volta, perchè la storia dei contratti dimostra che si sono trascinati per mesi e sono stati approvati con ritardo — indica una ragione di sclerosi dell'azienda. L'azienda delle ferrovie dello Stato è una azienda industriale, produttrice di servizi, in particolare di un servizio fondamentale, cioè il trasporto di merci e di passeggeri. Domando ora alla coscienza dei colleghi quale azienda industriale potrebbe sopravvivere e avere un bilancio ragionevolmente

equilibrato, al di là dell'imputazione dei costi sociali, se si trovasse a gestire i rapporti di lavoro con la rigidità e la sclerosi che la discussione di oggi dimostra. Questa è un'altra considerazione da porre con molta forza. Da queste considerazioni scaturisce intanto l'invito che faccio al Governo a nome del Gruppo comunista a sollecitare le trattative per il nuovo contratto dei ferrovieri perchè qui stiamo parlando ormai di archeologia, di storia passata. La verità è che è aperta la questione del nuovo contratto.

Questo è il tema oggi in discussione. Questa è una ratifica dovuta a cose che sono ormai passate agli atti; purtroppo è così. Da questo scaturisce un invito al Governo a provvedere perchè il negoziato con i sindacati dei ferrovieri per la conclusione del nuovo contratto vada avanti il più celermente possibile. Fra l'altro il nuovo contratto non pone solo problemi economici, pur rilevanti, e neppure problemi di normativa ordinaria, ma si troverà a fronteggiare dei problemi che sono di linea all'interno delle ferrovie. Pensate alle condizioni del quadro intermedio ed ai problemi che sono sorti da questo punto di vista nella gestione delle ferrovie.

Quindi la prima conseguenza di questa riflessione a cui invito i colleghi è la necessità che il Governo proceda a tappe forzate a concludere un contratto che avrebbe dovuto regolare la condizione dei ferrovieri già dal 1° gennaio di quest'anno (e siamo a luglio). Ma la seconda considerazione è questa: proprio il tipo di discussione che siamo costretti a fare indica che la soluzione in essere per le Ferrovie dello Stato è una soluzione senza fondamento nella realtà. La verità è che se si vuole gestire un'azienda di tipo industriale, come deve essere l'azienda delle ferrovie dello Stato, l'unica strada è che il rapporto di lavoro sia un rapporto di tipo privato e non di tipo pubblico, che deve essere sottoposto a ratifica tardiva del Parlamento e che è soggetto a rigidità nella stessa organizzazione del lavoro che se vuole essere adeguata è incompatibile con la forma di legge che il contratto ha oggi.

Il progetto di riforma dell'azienda va in questa direzione; i due testi di legge presentati rispettivamente dal Gruppo comunista e dal Gruppo socialista, il disegno di legge del Governo che infine, quando il senatore Formica era Ministro dei trasporti, è stato presentato al Parlamento, vanno in questa direzione. Nell'altro ramo del Parlamento questi progetti unificati in un testo sono già in sede deliberante e mi auguro che il Senato possa già a settembre prendere in esame questa indispensabile riforma che ci trarrà fuori da una situazione grottesca e negativa: negativa per noi perchè assolveremo ad un ruolo che è fittizio (quello che oggi stiamo facendo), negativa per l'azienda perchè la irrigidisce in normative superate e desuete e negativa per il paese che anche per questo non ha dalle Ferrovie dello Stato il servizio adeguato che dovrebbe avere.

Quindi concludo ribadendo il voto favorevole per le ragioni che ho detto e augurandomi che questa sia l'ultima volta che nel Parlamento ci tocchi discutere ed approvare con legge un contratto della categoria dei ferrovieri.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

V I N C E L L I, f. f. relatore. Signor Presidente, di questo provvedimento abbiamo parlato a lungo in sede di 8ª Commissione e l'argomento prevalente che ci ha indotto a non discostarci dal testo proposto è stata la considerazione che si tratta di materia urgente essendo già aperto il confronto sulle nuove piattaforme contrattuali.

Il senatore Masciadri ha sollevato problemi che sono al centro della nostra attenzione e hanno una notevole validità. Non è questa la sede — ritengo — per poterli affrontare. Dobbiamo insieme sollecitare la nuova piattaforma per cui mi associo all'invito del senatore Libertini affinché il Governo faccia presto nel portare avanti il nuovo contratto. Inoltre molti dei problemi che il senatore Masciadri ha illustrato potranno trovare la loro naturale collocazione

allorchè discuteremo — e ci auguriamo al più presto — della riforma dell'azienda ferroviaria. Pertanto la Commissione, in sostanza, ha da proporre solo un emendamento di carattere formale. All'articolo 8, quinto comma, dove è detto: « Per effetto », aggiungere « e conseguentemente ». Il discorso diventa più logico anche per gli effetti che deve produrre. Poi, da quello che so, verrà presentato un emendamento da parte del Governo all'articolo 3. Circa tale emendamento, su cui ho interpellato i Gruppi politici, posso affermare che vi è il consenso della Commissione.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **C A L D O R O**, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Ministro mi ha incaricato, pur sapendo che è consuetudine del Senato quella di avere sempre nella discussione in Aula la presenza del Ministro, di far presente che impegni assunti da tempo e improrogabili l'hanno costretto suo malgrado ad assentarsi. Di questo chiedo scusa per il Ministro che mi ha dato questo incarico.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento da parte del Governo devo dire che si pensa di essere di fronte all'ultimo contratto dei dipendenti delle Ferrovie che viene discusso nelle Aule parlamentari. Questo risponde alle intenzioni di tutti perchè ho sentito i vari rappresentanti dei Gruppi, in particolare il senatore Libertini e il presidente della Commissione, senatore Vincelli.

Il Governo però desidera aggiungere qualcos'altro, ovvero che questo è l'ultimo contratto legificato per le categorie dei ferrovieri. Infatti il disegno di legge di riforma presentato dal senatore Formica, come è stato anche ricordato, ha iniziato il suo *iter* legislativo nella 10ª Commissione della Camera. Esso affronta il problema del contratto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie ed io ricordo soprattutto a me stesso che gli aspetti del contratto di lavoro che rimangono soggetti a provvedimento legislativo saranno solo l'inizio e la cessazione del rapporto d'impiego, mentre la parte econo-

mica e normativa del contratto sarà di competenza del consiglio di amministrazione della nuova azienda. Questa, una volta riformata, si assumerà piena responsabilità, della gestione e della conduzione non solo dal punto di vista economico e dell'autonomia di bilancio, ma anche da quello della contrattazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo la copertura di carattere generale che dovrà essere assicurata da una parte dalle tariffe e dall'altra dagli sforzi dell'azienda e dal fondo di dotazione, con tutti gli altri provvedimenti inseriti nel disegno di riforma. Questo comunque non è ancora quello che molti degli esperti più all'avanguardia nel settore della tecnica, della cultura, dei trasporti si attendevano, come anche le organizzazioni sindacali. Tuttavia è stato definito un ragionevole punto di incontro tra le varie proposte di iniziativa parlamentare citate anche qui.

Sempre in relazione all'impegno del Governo — perchè questo è quello che conta in questa sede — dobbiamo aggiungere che anche la nuova trattativa iniziata con le organizzazioni sindacali per il contratto, che non sarà più annuale bensì triennale, ha trovato consenzienti i ferrovieri, che pure lo volevano annuale. Essi infatti hanno avuto fiducia che entro il 1980 la riforma fosse a uno stadio più avanzato. Purtroppo, per una serie di avvenimenti che è inutile ricordare, a metà del 1981 è appena iniziato l'*iter* del provvedimento di riforma. Il fatto che si punti nella trattativa in corso con le organizzazioni sindacali ad un contratto triennale non elimina l'impegno del Governo, condiviso peraltro, come già abbiamo avuto modo di verificare, dalle organizzazioni sindacali unitarie ed anche da quelle autonome dei ferrovieri, di vedere il nuovo contratto e i nuovi accordi già nell'ottica e nel quadro della riforma dell'azienda. Ovviamente non potrà essere fatto nulla nella contrattazione e nella definizione del confronto che nell'immediato possa contemplare dei provvedimenti legislativi, però l'impegno delle due parti è quello di vedere la contrattazione ed il confronto che si è aperto nella ragionevole fiducia che entro l'anno possa essere realizzata la riforma della

azienda autonoma delle ferrovie nel senso auspicato e qui ricordato in particolare dal senatore Libertini.

Detto ciò per le questioni di carattere generale, sulla struttura della discussione e quindi della proposta del senatore Masciadri, del presidente della Commissione e del senatore Libertini in ordine agli emendamenti, il Governo raccomanda due emendamenti in particolare. Però il senatore Masciadri ha già osservato che uno di questi tende a riparare ad un errore del testo: quando si parla di cinque categorie, si intende parlare di sei categorie. Su questo mi pare di avere riscontrato il consenso unanime nel dibattito preliminare della Commissione.

P R E S I D E N T E. A che articolo si riferisce?

C A L D O R O, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Si tratta dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E. L'avviso che fino a questo momento sull'articolo 6 non c'è nessun emendamento.

C A L D O R O, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Si tratta della categoria prevista dall'articolo 6.

P R E S I D E N T E. Non ci sono emendamenti: c'è già il testo della Commissione. Non ci sono emendamenti da discutere in Aula.

C A L D O R O, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Allora il Governo si affida all'accordo della Commissione, avendo già detto questo nella sede della Commissione. Comunque in questa sede il Governo ritiene indispensabile presentare questa rettifica, questo emendamento-rettifica al testo dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E. Lei non deve presentare niente.

C A L D O R O, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Va bene, mi riferisco al te-

sto proposto dalla Commissione che prevede il personale delle prime sei categorie.

P R E S I D E N T E. Quindi lei non ha emendamenti da presentare: non ce n'è bisogno.

Invece c'è l'emendamento all'articolo 8, sul quale lei mi deve dare il suo parere.

C A L D O R O, *sottosegretario di Stato per i trasporti.* Su questo emendamento, che è anch'esso formale, il Governo si dichiara d'accordo.

Per il resto naturalmente anche noi invochiamo l'urgenza dell'approvazione del provvedimento. Quindi, qualora questo fosse compromesso dalla presentazione di altri emendamenti, il Governo, come ha già detto, ripeto, in Commissione, preferisce privilegiare l'urgenza della definizione del provvedimento rispetto anche alla sua perfezione di carattere tecnico-formale.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario:*

Art. 1.

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, e successive modificazioni, è abrogato.

(È approvato).

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1978, il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono sostituiti dai seguenti:

« All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato è attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento.

Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale e per vincita di

concorso interno di cui all'articolo 10 della presente legge, nonchè ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altri profili professionali della stessa categoria, istituiti con la presente legge, del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si conserva lo stipendio in godimento e l'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma del precedente articolo 15, e l'anzianità maturata nella categoria medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

All'atto dell'assunzione, ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da profili professionali di categorie superiori, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuita la classe di stipendio d'importo pari o immediatamente inferiore allo stipendio in godimento, maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge. L'eventuale differenza è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita, ed è riasorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria. L'anzianità maturata nella categoria superiore è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica ».

(È approvato).

Art. 3.

Il personale ferroviario che non abbia fruito, per decorrenza del termine, dell'attribuzione dell'importo di lire 800 annue, di cui all'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è ammesso a fruire di tali benefici subordinatamente alla presentazione della domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « È abrogato l'articolo 84 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, con effetto dal 26 marzo 1981 ».

3.1

LA COMMISSIONE

V I N C E L L I, f.f. relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

V I N C E L L I, f.f. relatore. L'emendamento si illustra da sè.

L I B E R T I N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L I B E R T I N I. Voteremo a favore di questo emendamento perchè esso ha la funzione di far cadere una discriminazione che è contenuta nell'articolo citato a danno della categoria dei ferrovieri. Infatti, mentre attualmente per gli statali la prescrizione degli stipendi è di cinque anni, per i ferrovieri è di due anni. Abrogando quella norma, la prescrizione diventa per tutti di 5 anni. Perciò esprimiamo parere favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

C A L D O R O, sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 4.

Fermi restando i requisiti generali per l'ammissione in impiego e le modalità di assunzione stabiliti dagli articoli 3 e 6 dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure, i criteri e le modalità per l'espletamento dei concorsi sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

La partecipazione alle commissioni esaminatrici di membri esterni all'Azienda ferroviaria resta stabilita per i concorsi al profilo professionale di ispettore; per i concorsi ai rimanenti profili professionali, per i quali è prevista la partecipazione di membri esterni, questa può essere esclusa in caso di particolare necessità ed urgenza connessa con l'esercizio ferroviario.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti fisici previsti dalla normativa vigente in materia ed alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei 60 giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti, a pena di decadenza dalla nomina, a produrre la documentazione di rito richiesta per la partecipazione al concorso.

Le norme di cui ai precedenti commi trovano applicazione, a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1979, n. 42, anche nei confronti delle assunzioni disposte sulla base di graduatorie compartimentali, di graduatorie nazionali e di graduatorie uniche formulate con i candidati risultati idonei in diversi compartimenti.

Dalla stessa data, qualora esigenze immediate di servizio ferroviario abbiano reso necessario coprire con urgenza posti di organico vacanti, il Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, può autorizzare l'assunzione in impiego di idonei in concorsi relativi a profili diversi da quelli per i quali è stato bandito il concorso, purchè della stessa categoria e sempre che posseggano i requisiti fisici richiesti per il profilo di assunzione.

Nei bandi di concorso nazionali e compartimentali per profili professionali comuni a più servizi, i posti relativi possono essere messi a concorso globalmente anche se appartenenti a distinti ruoli. Possono, comunque, essere stabiliti programmi di esame differenziati in relazione alle esigenze aziendali e potranno essere formulate graduatorie distinte per ciascun programma.

L'assegnazione dei vincitori e degli idonei ai singoli servizi e la loro destinazione nei singoli ruoli di specializzazione o nelle sezioni di mestiere dei ruoli stessi saranno effettuate, in relazione alle vacanze da ricoprire ed alle necessità aziendali, con delibera del direttore del servizio del personale per i concorsi nazionali e con delibera del direttore compartimentale per i concorsi compartimentali.

(E approvato).

Art. 5.

I titoli professionali ed i requisiti prescritti nei commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, per l'assunzione nei profili di ufficiale di

macchina, di ufficiale marconista e di carpentiere sono sostituiti dai seguenti:

Ufficiale di macchina: il titolo professionale di capitano di macchina;

Ufficiale marconista: il certificato di prima classe radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva con la qualifica di marconista;

Carpentiere: l'immatricolazione nella gente di mare di prima categoria con la qualifica di carpentiere o l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'articolo 280 del regolamento del codice della navigazione.

Restano invariati i titoli e i requisiti professionali stabiliti per l'accesso nei profili professionali sopra indicati dai bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale delle prime sei categorie, con esclusione del profilo di ispettore, è iscritto nei ruoli compartimentali, distintamente per servizi od unità equiparate, relativi alla circoscrizione compartimentale in cui è sito l'impianto o l'ufficio in cui esso ha la residenza amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale dirigente e quello appartenente alle altre categorie e profili continua ad essere iscritto nei ruoli dei singoli servizi della direzione generale, secondo la specializzazione professionale di appartenenza. È altresì iscritto nei ruoli dei singoli servizi il personale degli altri profili in servizio negli uffici della direzione generale.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, qualora il settore d'impiego rela-

tivo ai singoli profili lo richieda, i ruoli dei profili delle prime sei categorie, esclusi quelli di ispettore principale ed ispettore, possono essere distinti in più sezioni, ai fini anche della priorità per il conferimento delle funzioni superiori, a termini dell'articolo 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Ai fini della determinazione dell'anzianità restano applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

Per i trasferimenti da uno ad altro ruolo compartimentale o di servizio, la competenza ad adottare i relativi provvedimenti è del direttore del servizio del personale per quello delle categorie inferiori alla sesta.

M A S C I A D R I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A S C I A D R I. Prendo atto del cambiamento operato in Commissione e qui accettato, per cui al primo rigo dell'articolo 6 è scritto: « Il personale delle prime sei categorie... ». Faccio però presente che occorre aggiungere al secondo rigo, dopo le parole: « con esclusione del profilo di ispettore », le altre « ed ispettore principale ». È una questione di carattere tecnico, per cui la mia dichiarazione di voto favorevole all'articolo 6 è subordinata a questa aggiunta. In caso contrario la dizione risulta completamente errata. Mi appello al Sottosegretario ed insisto sul fatto che questo è un problema di carattere tecnico.

P R E S I D E N T E. Chiedo al relatore se intende presentare un emendamento nel senso indicato dal senatore Masciadri.

V I N C E L L I , f.f. relatore. Io sono il presidente della Commissione, ma non ritengo di poter interpretare da solo il pensiero della Commissione tutta.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 7.

Le dotazioni organiche di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, stabilite con decorrenza 1° ottobre 1978 distintamente per servizio e per profilo professionale con decreto del Ministro dei trasporti 3 aprile 1980, n. 864, ed i posti di oltre organico consentiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, così come integrato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, prorogato fino al 31 dicembre 1985 dall'articolo 7 della legge 1° agosto 1978, n. 448, saranno ripartiti con la medesima decorrenza per ciascun compartimento, servizio od unità equiparata, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le consistenze di personale relative a tutti i profili ad esaurimento graveranno su quelle dei profili della categoria iniziale dello stesso settore nei limiti dell'organico integrato dei posti attribuiti in base all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Salve le più favorevoli decorrenze già disposte in base alle norme di legge vigenti, le immissioni nei singoli profili professionali, attribuite a far tempo dal 1° gennaio 1979 e che saranno attribuite fino al 31 dicembre 1981 in favore dei vincitori e degli

idonei dei concorsi interni di cui al quart'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono riportate, sia agli effetti economici che giuridici, al 1° gennaio o al 1° luglio dello stesso anno o dell'anno successivo, secondo che la relativa vacanza si sia verificata o si verifichi entro il secondo semestre dell'anno precedente o il primo semestre dello stesso anno.

Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano superato o supereranno gli accertamenti professionali, relativi allo stesso periodo, previsti dall'articolo 10 della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti è subordinata al possesso, da parte degli interessati, alla data di decorrenza dell'immissione nel nuovo profilo professionale, dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso interno o all'accertamento professionale.

A parità di decorrenza sono applicabili le norme previste dall'articolo 63 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2538.

Ai fini della valutazione delle anzianità previste per i passaggi di categoria mediante accertamento professionale sono utili le anzianità maturate nelle qualifiche che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, hanno dato titolo all'inquadramento in profili della stessa categoria nonchè quelle maturate in profili corrispondenti della stessa categoria. Per l'effetto è soppresso il primo periodo del quarto comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento per il profilo di ispettore capo aggiunto anche coloro che hanno comunque maturato cinque anni di anzianità nei profili di ispettore e ispettore principale.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, sono ammessi all'accertamento professionale per il passaggio al profilo di ispettore principale anche i dipendenti appartenenti ai profili professionali della quinta categoria, previsti dal quadro n. 5, annesso alla legge 6 feb-

braio 1979, n. 42, i quali posseggano sei anni di anzianità di carriera, ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della quarta categoria.

Gli accertamenti professionali previsti dall'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1979, n. 42, e gli inquadramenti nel profilo di tecnico previsti dall'articolo 8 della legge stessa sono effettuati nell'ambito delle singole circoscrizioni compartimentali, con graduatorie di impianto e con graduatorie compartimentali, secondo quanto stabilito nei singoli decreti ministeriali con i quali, ai sensi del citato articolo 10, sono banditi gli accertamenti stessi o sono state fissate le modalità di inquadramento al profilo di tecnico.

Le modalità per la composizione delle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio di professionalità ai fini del passaggio di categoria previsto dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli accertamenti professionali per i profili di ispettore, ispettore principale e ispettore capo aggiunto sono banditi distintamente per servizio e specializzazione professionale. Per i profili di ispettore ed ispettore principale, ove esigenze aziendali lo giustifichino, per ciascuna specializzazione potranno essere stabiliti, nel bando di concorso, programmi di esame differenziati a scelta del candidato, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Al quinto comma, le parole: « Per l'effetto è », sono sostituite dalle altre: « È conseguentemente ».

8.1

LA COMMISSIONE

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo emendamento al quale il Governo si era già dichiarato favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Art. 9.

Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle mansioni del profilo di appartenenza per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per infermità comunque dipendente da cause di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, semprechè non abbia raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti nella tabella allegata 15 allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e dal decreto del Ministro dei trasporti 8 novembre 1979, n. 2541, viene mantenuto d'ufficio in servizio con cambio di profilo professionale della stessa categoria di appartenenza anche di nuova istituzione, per il quale possieda la completa idoneità fisica ed ove sussista disponibilità di organico, integrato, per i profili iniziali, dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale disposizione si applica anche al personale riconosciuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle mansioni del profilo di appartenenza, qualora sussista disponibilità di organico nei singoli profili dopo la destinazione degli inidonei di cui al precedente comma.

Il personale di cui sopra, nonchè i mutilati ed invalidi di guerra, possono essere ammessi a sostenere gli accertamenti professionali per i profili della categoria superiore per i quali possiedano la relativa idoneità

fisica, subordinatamente all'esistenza di posti di organico vacanti e con le modalità e alle condizioni previste per tutti i dipendenti idonei che hanno titolo a sostenere gli stessi accertamenti professionali.

Ove non sussista disponibilità di organico in altro profilo professionale della medesima categoria, il personale di cui ai precedenti commi, ferma restando la categoria ed il profilo di appartenenza, può essere utilizzato temporaneamente in mansioni di diverso profilo di categoria inferiore per il quale sia riconosciuto idoneo, occupando il posto di organico della categoria iniziale nel settore di impiego, integrato dei posti consentiti dall'articolo 2 della citata legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni, finchè non sarà possibile utilizzarlo in un posto di organico di altro profilo professionale della stessa categoria di appartenenza, per il quale è idoneo.

I provvedimenti di destinazione o di utilizzazione ad altro profilo, previsti dalla presente disposizione, sono adottati dai direttori compartimentali competenti per il personale dei ruoli compartimentali e dal direttore del servizio per il personale dei ruoli della direzione generale.

Per l'eventuale istituzione di nuovi profili professionali si seguono le norme previste dall'articolo 2 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Sono abrogate le norme previste dall'articolo 49, dall'articolo 100, primo comma, nella parte in cui si riferisce al citato articolo 49, ed il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente norma.

(È approvato).

Art. 10.

Gli assistenti sociali, dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino assegnati, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione stipulata il 1° gen-

naio 1968 e successivi rinnovi, a svolgere la propria attività presso gli organi centrali e periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la trattazione specializzata di particolari problemi dei ferrovieri e che siano già in possesso del diploma di assistente sociale, sono inquadrati, su domanda, nei ruoli organici del personale ferroviario nel profilo professionale di segretario della quarta categoria, di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è subordinato al possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione in impiego ferroviario, ad eccezione del limite di età che non può essere superiore a sessantadue anni.

L'inquadramento ha effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge ed economici dalla data di assunzione in servizio.

(È approvato).

Art. 11.

Per il personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a concedere e liquidare l'equo indennizzo è attribuita al Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sulla base del verbale emesso dall'ufficio sanitario compartimentale o dalla sezione sanitaria competente per territorio.

Le domande prodotte dagli interessati o dai loro aventi causa anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero nel semestre successivo alla data in questione, sono considerate ammissibili semprechè le infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente al 30 giugno 1956.

Il Ministro dei trasporti potrà emanare con propri provvedimenti, previo parere del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le norme di applicazione neces-

sarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Le norme stesse potranno consentire che i provvedimenti negativi siano emessi prescindendo dall'esame di merito degli organi sanitari dell'Azienda, qualora manchino i presupposti giuridici per la concessione dell'equo indennizzo.

(È approvato).

Art. 12.

Gli articoli 15 e 16 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono abrogati.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per « il dipendente personale » deve intendersi anche il personale di condotta e scorta treni in sosta di servizio.

Tutto il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti è ammesso alle mense aziendali nelle giornate in cui presta servizio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312** » (1507) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

C I O C E, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non ho niente da aggiungere, se non rilevare che, rispetto all'ampia discussione che si è avuta al Senato (si è discusso prima di un disegno di legge e poi di un successivo decreto-legge), c'è una modifica che è stata apportata alla Camera per cui il termine di scadenza non è più il 31 dicembre 1983, valido per questo cosiddetto monte ore riservato a tutti i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, ma il 31 maggio 1983, emendamento che, insieme al testo di legge, raccomando al Senato per l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, le parole « 31 dicembre 1983 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1983 »;

all'articolo 1, secondo comma, la cifra: « 8.127.000 » è sostituita dalla seguente: « 3.386.250 ».

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Regolamento del Senato, proposta di modificazione

P R E S I D E N T E . I senatori Modica, Colajanni e Maffioletti hanno presentato una proposta di modificazione del Regolamento concernente modifiche ed integrazioni degli articoli 22, 40, 78, 125; soppressione degli articoli 23 e 142; introduzione dell'articolo 126-bis (esame della legge finanziaria) (Doc. II, n. 5).

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

SIGNORI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Premesso che i collegamenti internazionali del terrorismo e della criminalità ed il traffico clandestino di armi, all'interno del nostro Paese e tra il nostro ed altri Paesi esteri, sembrano trovare una ulteriore conferma nella strage di un'intera famiglia compiuta in Francia nei pressi di Marsiglia, l'interrogante chiede di conoscere se risponde a verità che alla base della strage vi è un traffico di armi acquistate in Turchia e rivendute in Italia e che a tirare le fila di detto traffico sono stati cittadini italiani.

(3 - 01501)

SPANO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che l'impresa « Junghans » di Venezia, del gruppo multinazionale « Diehl », a prevalente occupazione femminile, ha circa 200 lavoratori in cassa integrazione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo intende assumere per garantire:

1) che l'impresa rispetti il piano di ristrutturazione al fine di evitare il deterioramento produttivo;

2) che sia corrisposto il salario ai 200 lavoratori;

3) che siano rispettate le leggi che regolano i rapporti di lavoro;

4) che si realizzi, al più presto, un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'azienda.

(3 - 01502)

GHERBEZ, BACICCHI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che l'azienda Monopolio tabacchi di Trieste è da tempo in attesa del potenziamento numerico delle sue maestranze;

che vi è la possibilità di assunzione di oltre 100 nuovi lavoratori;

che tale misura rivestirebbe un notevole significato per una città come Trieste, dove notoriamente grave è la situazione economica e dove la situazione occupazionale sta gradualmente peggiorando;

che il rafforzamento delle maestranze significherebbe la possibilità dell'uso dei nuovi macchinari acquistati da oltre un anno, ma tuttora inutilizzati, e consentirebbe un conseguente aumento della capacità produttiva dell'azienda che potrebbe essere riportata nuovamente ai positivi livelli di alcuni anni fa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se si intende provvedere con urgenza alle nuove assunzioni;

quali misure intende prendere il Ministero per riassetare il settore del Monopolio tabacchi, per aumentarne la capacità produttiva e per assicurare la buona qualità della materia prima nell'interesse dell'economia nazionale, nonchè per favorire lo sviluppo occupazionale nel Paese.

(3 - 01503)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

il contingente di guardie ausiliarie che, per ciascun anno, dopo l'approvazione della legge 7 giugno 1975, n. 198, hanno prestato

servizio di leva nel Corpo degli agenti di custodia;

quanti, per ciascun contingente, hanno presentato richiesta e sono stati ammessi a contrarre la ferma volontaria di tre anni;

quanti, inoltre, dopo la ferma triennale hanno deciso di rimanere in servizio nel Corpo.

(4 - 02143)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

l'effettiva forza organica del Corpo degli agenti di custodia, distinta per ufficiali, sottufficiali, guardie ed appuntati, ausiliari;

la ragione per la quale il Ministro dell'epoca ha dichiarato al Senato, il 19 maggio 1981, che delle 20.500 unità previste dall'organico ne erano coperte 19.500, mentre poi nelle elezioni per i Comitati di rappresentanza del 6 giugno 1981 gli elettori iscritti erano soltanto 16.479.

(4 - 02144)

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

le ragioni della sostituzione del direttore del carcere femminile di Rebibbia;

i motivi che hanno indotto a scegliere, per il suddetto incarico, il dottor Giovanni Castellani;

se risponde a verità che il dottor Castellani non intrattiene rapporti con le detenute e che si rifiuta di riceverle.

(4 - 02145)

CROLLALANZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che, in data 28 aprile 1981, lo scrivente ebbe a presentare al Senato un'interrogazione rivolta al Ministero, tuttora rimasta senza risposta, con la quale lamentava che, con decreto ministeriale del novembre 1980, ben 21 dogane — tra le quali quella di Bari — erano state escluse dal novero di quelle abilitate all'importazione di prodotti siderurgici, provocando proteste e richieste di riparazioni da parte dei centri marittimi che si consideravano danneggiati;

che, a seguito delle conseguenti proteste, il Ministero, con decreto del 27 marzo 1981, riabilitò 8 delle suddette dogane non comprendendovi, però, quella di Bari, cioè di una città che era stata tra quelle maggiormente danneggiate, con grave pregiudizio dell'attività del porto e dei legittimi interessi degli importatori che di tale scalo marittimo si sono sempre serviti, essendo il naturale sbocco di un vasto *hinterland* economico;

che tutto ciò è in evidente contrasto con quella politica di sviluppo economico del Mezzogiorno che il Governo dichiara continuamente di voler perseguire, come è dimostrato dal fatto che, mentre nel solo Veneto si trovano concentrate ed abilitate alle importazioni dei suddetti prodotti ben 3 dogane (Venezia, Chioggia e Verona), alle quali si aggiungono quelle della vicina Ravenna e, nelle Marche, quella di Ancona, nel versante meridionale dell'Adriatico nessun porto attualmente ha più tale autorizzazione ed in tutto il Mezzogiorno è rimasta abilitata solo quella di Napoli,

l'interrogante chiede, in conseguenza di tale assurda ed ingiustificata situazione, un sollecito atto riparatore da parte del Ministero.

(4 - 02146)

TANGA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Premesso:

che, secondo la legislazione adottata per la « ricostruzione e rinascita » delle zone colpite dal terremoto del 1962 (legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive), la concessione dei contributi per la ricostruzione-riparazione veniva effettuata relativamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata in senso « oggettivo » e ne beneficiava il soggetto che ne fosse stato il proprietario alla data del sisma o tale ne fosse divenuto successivamente;

che identico carattere ha conservato la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, lettera *d*), del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980, con la possibilità che di detti contributi beneficiassero i soggetti che fossero divenuti proprietari degli edifici danneggiati in da-

ta successiva a quella del sisma, come si evince dalle ordinanze n. 50 del 15 dicembre 1980 e n. 100 del 21 gennaio 1981 del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate;

che la legge 14 maggio 1981, n. 219, contenente provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980, nel suo complesso dispone, tra l'altro, quanto segue:

i contributi per la ricostruzione-riparazione di immobili distrutti o danneggiati dal sisma, urbani e rurali, destinati ad uso di abitazione, sono assegnati ai soggetti risultanti titolari del diritto di proprietà alla data del sisma (articoli 9 e 10);

il proprietario che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dall'acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate (articolo 13);

gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (articolo 72/I c.);

salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente, qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione (articolo 72/II c.);

richiamato il combinato disposto delle riassunte norme legislative avanti riportate;

l'interrogante chiede di conoscere se i contributi di cui agli articoli 9 e 10 di cui alla legge n. 219 del 1981 possono essere concessi al soggetto che abbia acquistato da colui che ne era proprietario al 23 novembre 1980, gli immobili distrutti o danneggiati prima della esecuzione dei relativi lavori di ricostruzione-riparazione, ovvero se il proprietario di essi, prima dell'inizio di detti lavori, possa trasferirli a terzi congiuntamente al diritto al contributo, senza determinare la

decadenza dal diritto stesso, e se, in conseguenza, ritengano di diramare apposite norme interpretative o di chiarimento delle disposizioni legislative di cui trattasi. (

(4 - 02147)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4^a Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 01496, del senatore Corallo, sulla situazione sanitaria del militare Roberto Buccheri, in forza al 67° battaglione bersaglieri « Fagarè »;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 01491, dei senatori Pollastrelli ed altri, sull'attraversamento dell'Alto Lazio da parte del metanodotto algerino;

n. 3 - 01499, dei senatori Bondi ed altri, sulla situazione delle aziende del gruppo « Bastogi ».

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 29 luglio 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Elezione di un senatore Segretario.

II. Elezione dei dieci senatori membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa (rinnovo biennale).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 334, concernente l'abrogazione del-

l'obbligo della vaccinazione antivaiolosa (1512) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate (1513) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

RIVA ed altri. — Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimento alla permanenza ed al richiamo in servizio previsti dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 (1202).

3. Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 379, recante termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC (1516).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (1522) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea